

(N. 2560-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1952 (V. Stampato N. 1901-1951)

d'iniziativa dei Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI Bianca, BENNANI, CORNIA, ROSSI, SARAGAT, MARTINO Gaetano, BELLONI, FIETTA, CECCHERINI, GIOVANNINI, CONSIGLIO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 AGOSTO 1952

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1953

Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile
relative ai figli illegittimi.

ONOREVOLI SENATORI,

I.

Sulla questione di fondo, cioè quella di rendere *meno disagiata* la condizione morale, giuridica, sociale dei nati fuori di matrimonio, il consenso è da ritenersi ormai unanime: anche per il dovere di una, se pur minima, obbedienza al precetto dell'articolo 30 della Costituzione repubblicana e dell'articolo 3 che garantisce a tutti i cittadini eguaglianza di dignità morale.

II.

La proposta di legge che oggi porta il titolo « Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relative ai figli illegittimi » (n. 2560 del Senato) è, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la risultante di due precedenti proposte:

a) l'una di iniziativa (15 marzo 1951) della deputata onorevole Dal Canton Maria, che era originariamente di un solo articolo nei seguenti termini: « Negli estratti per riassunto

e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di stato di famiglia e nei vari documenti di riconoscimento si omettono la paternità e la maternità ».

Tendeva cioè la proposta Dal Canton ad abolire nella forma più lineare l'iniquo ed odioso N.N. anagrafico: se non nell'atto di nascita, raccolto e consacrato dall'ufficiale di stato civile nei suoi atti, almeno negli estratti e certificati, al fine di evitare le troppe occasioni di inutile ed ingiusta umiliazione dei nati illegittimi. Si proponeva di limitare per legge le *generalità* di tutti i cittadini al loro proprio nome e cognome, alla data e al luogo di nascita. Si intende che questa omessa indicazione dei nomi dei genitori dovesse essere eguale per tutti; perchè diversamente se la omissione fosse riservata per i soli nati illegittimi, è troppo chiaro che l'odioso N.N. risulterebbe dalla stessa speciale reticenza;

b) l'altra proposta di legge, di iniziativa (24 aprile 1951) della deputata onorevole Bianchi Bianca e suoi colleghi di gruppo, era (come designa il suo originario titolo « Tutela giuridica dei figli naturali ») di portata assai più vasta; colla proposta di legge Dal Canton la proposta Bianchi coincideva soltanto nel fine particolare di abolire l'N.N. nei certificati, proponendo ai suoi articoli 8 e 9 che l'ufficiale di stato civile ricevendo lo stato di nascita di bambini di genitori non conosciuti, imponga al bambino non soltanto un nome e cognome come è nell'articolo 71 della legge del 1939 attualmente ancora vigente, ma anche attribuisca (facendone oggetto di note marginali all'atto) un nome e cognome di fantasia per i genitori ignoti: così da completare con tale espediente i certificati delle generalità degli illegittimi, secondo la norma e la prassi comuni per tutti i cittadini.

III.

La competente I Commissione della Camera dei deputati ha stralciato la maggior parte degli articoli della proposta Bianchi, riservandoli ad un esame particolare ancora da venire, ed ha unificato i due progetti di legge nella parte in cui si proponevano lo stesso fine se pure, come abbiamo veduto, con espedienti diversi.

Ne è venuto un testo proposto dalla Commissione; la quale non ha creduto di accogliere il più semplice espediente della proposta Dal Canton ritenendo: a) che la omissione della paternità e della maternità sugli estratti e certificati di stato civile possa rendere più facili i casi di omonimia, essendo, in tesi, possibile che due nati nello stesso giorno, nello stesso paese, abbiano un cognome e nome identici; b) che, se non altro per secolare tradizione, i figli legittimi rinuncerebbero mal volentieri ad avere in *tutti* i documenti relativi alla loro nascita e identità riportati i nomi dei loro effettivi genitori.

Sono note le repliche a simili obiezioni: anche autorevoli studiosi del diritto hanno scritto in proposito pregevoli saggi nei quali opinano che la omissione della paternità e maternità, per tutti eguale, non mette i nati legittimi in inferiorità alcuna e che, se non è possibile escludere *a priori* l'improbabile caso di due nati nello stesso giorno, nello stesso paese, che abbiano nome e cognome uguali, analoghi casi limite non sono da escludere nemmeno se siano indicati i nomi dei genitori, e che in ogni modo a derimere casi dubbi, di tale estrema improbabilità, si può sempre ricorrere, quando necessari, alla integrale certificazione negli originali atti di nascita, nei volumi del registro di stato civile di tutti i Comuni d'Italia.

Espediente per espediente, la Commissione della Camera ritenne più confacente e migliore (è chiaro che l'ottimo in simile vicenda è impossibile) l'espediente della proposta Bianchi.

L'Assemblea plenaria della Camera approvò questa scelta, completandola con un emendamento aggiuntivo (votato poi anche dalla Commissione in sede di riesame) che impone all'ufficiale di stato civile di premettere la parola *fu* ai nomi fittizi che si sostituiscono all'N.N. nell'atto originale: gli illegittimi figurerebbero così figli di genitori... immaginari e defunti: la ragione di tale emendamento aggiuntivo, per quello che vale, è di facile intuizione.

Comunque sia di ciò (cioè sulla questione se questo espediente sia il migliore o il meno imperfetto), la proposta di legge Bianchi-Dal Canton fu votata in definitiva dalla Camera, nel testo che oggi è sottoposto al voto del Senato, il 17 luglio 1952, con voto unanime di approvazione dei singoli articoli.

La proposta di legge così votata da un ramo del Parlamento fu lodata dalla stampa quotidiana e dalle riviste; anche recentemente autorevoli giornali non sospetti di demagogia, come « Il Corriere della sera » e autorevoli diffusi settimanali, si dolgono che la legge votata dalla Camera non abbia ancora compiuto il suo *iter* di approvazione.

IV.

Allora il problema che i senatori devono proporsi (essendo da presumere pacifica la approvazione della questione di fondo più sopra accennata), è non solo se meglio risponda al fine della legge l'una o l'altra forma dei documenti da rilasciare agli illegittimi nelle tante contingenze della vita quotidiana (dalla prima pagella scolastica al diploma di laurea, dalle carte d'identità da presentare a portinai e albergatori fino ai contratti di lavoro e alle pratiche pre-matrimoniali): il problema attuale più vero per i senatori è se convenga (come del resto si è fatto per altri disegni di legge forse meno incalzanti), la *approvazione integrale* del testo della Camera: per salvare il progetto, dagli archivi delle leggi male sepolte di questa prima legislatura della Repubblica; per attuare qualche obbedienza in più ai precetti della Costituzione, almeno di quelli che, essendo di chiara equità morale, non aggravano troppo la gran macchina burocratica e non richiedono sacrifici alle limitate risorse del reddito nazionale.

Non possiamo non pensare che l'eventuale ritorno al più semplice e forse al più dignitoso espediente Dal Canton o anche soltanto il voto di un emendamento implicano il rinvio alla Camera dei deputati, e quindi implicano la decadenza del progetto, ove non intervenisse una velocità *record* in questo scorcio ... più o meno tranquillo di legislatura.

Se voteremo una qualunque variante, la decadenza vorrà dire, in concreto e per anni, un perdurare per tante migliaia di infelici (colpevoli soltanto di colpe altrui), delle quotidiane umiliazioni e sofferenze.

Da considerare che non si tratta soltanto di ingiuste disuguaglianze nella dignità morale (per dire le parole dell'articolo 3 della Costituzione), ma anche di funeste influenze sulla sa-

lute e sulla formazione del carattere dei fanciulli di questa specie, contribuendo a determinare un classico caso (più o meno psicanalitico) di complesso di inferiorità.

È anche da aggiungere che nel testo della proposta Bianchi-Dal Canton, già approvato dalla Camera, figura un articolo 5 proposto dal Governo, e approvato dall'Assemblea e dalla Commissione, al fine di integrare una deficienza della legge Migliori, 28 luglio 1950, (benemerita modificatrice all'articolo 186, legge sull'ordinamento dello stato civile) *estendendo anche ai figli naturali riconosciuti da un solo genitore* (e non soltanto a quelli non riconosciuti nè dal padre nè dalla madre) la norma per la quale l'adottato o affiliato, nei casi dell'articolo 186 della citata legge, deve essere indicato negli estratti agli atti dello stato civile, col solo cognome dei genitori adottanti o affilianti e come figlio di essi (*adoptio imitatio naturae*); sempre salva, si intende, la diversa istanza dell'interessato già preveduta al terzo comma del vigente articolo 186.

Anche questa provvidenza, che sarebbe per sua natura norma autonoma, affonderebbe nel naufragio della legge Bianchi-Dal Canton, salvo doverla ripescare con un nuovo disegno di legge particolare.

Con che non si vuole decidere una integrale conferma del voto dell'altro ramo del Parlamento soltanto per ragione ... di calendario. La Commissione ritiene che la questione sulla preferenza dell'originario espediente del progetto Dal Canton in confronto del più complicato espediente Bianchi (rafforzato dall'aggiunta votata in Assemblea, su proposta del nostro Guardasigilli) resta di onesta opinabilità, testimoniata dagli intensi pregevoli lavori preparatori della legge.

Si spiega come così sia: la disputa non sembra risolvibile con criteri sicuri nè di logica giuridica, nè di tecnica legislativa; in quanto entrambi gli espedienti restano espedienti e tendono a umani rimedi formali contro una sostanziale verità, che si lascia, sì, nell'atto originario di stato civile, ma si vuole o con reticenza o con fittizia integrazione non palesare nei documenti di quotidiano uso e dove la reticenza o la fittizia aggiunta, mentre giova a lenire una aberrante immeritata inferiorità sociale, non nuoce a nessuno.

Se così è, se nell'opera di bene tutti consentiamo, se un ulteriore indugio nel legiferare si risolve in pratica (forse per anni) nel perseverare ingiusti dolori, un conseguente pregiudizio sociale, un deplorabile indifferentismo in confronto dei precetti costituzionali già più volte accennati, la Commissione alla quasi unanimità si onora di proporre al Senato la approvazione della proposta di legge Bianchi-Dal Canton nel testo votato dalla Camera dei deputati: il meglio, se pure meglio sia, sarebbe nemico del bene.

Qualche emendamento proposto dai senatori Bisori e Azara, pure nelle loro intenzioni apprezzabili, furono respinti dalla Commissione: la legge potrà essere se mai migliorata o semplificata nelle prossime legislature, facendo tesoro della esperienza che risulterà dalla sua pratica attuazione: è un istituto nuovo da cimentare alla realtà.

V.

Per tutte queste considerazioni, la conclusione della vostra 2^a Commissione è che la Assemblea approvi la proposta di legge n. 2560 per « le modificazioni alle norme dell'ordina-

mento dello stato civile relative ai figli illegittimi » nel titolo e nel testo già approvati dalla Camera dei deputati.

Tale conclusione è sorretta dal parere della 1^a Commissione, estensore il senatore Donati, che dopo superata una questione di competenza, in sede referente piuttosto che consultiva, della 1^a Commissione (questione che ha purtroppo portato ritardo alla nostra decisione di merito), conchiude:

« Un voto quasi unanime ha fatto prevalere in Commissione il convincimento della estrema urgenza di intervenire con provvidenze legislative che valgano se non a derimere almeno ad attenuare sensibilmente il penoso, mortificante stato in cui si trovano quegli infelici che, senza colpe proprie, sono privi di gentilezza. Ciò ha portato al parere di approvare, senza emendamenti, la proposta in oggetto comunicata dalla Camera dei deputati, avuto presente che la vicina conclusione della volgente legislatura, potrebbe far naufragare e ritardare ancora per anni la promulgazione di così provvida legge, desiderata e caldeggiata da nobili spiriti ».

GONZALES, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di un solo genitore, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome e lo stesso cognome della madre per il padre ignoto ovvero un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e

un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, il quale è stato successivamente adottato o affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato richieda di fare constare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

Art. 7.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo *77-bis*:

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

Art. 8.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmet-

terne, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

Art. 12.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.